



ASSOLOMBARDA

LE DEROGHE «CAUSA COVID» AL DIRITTO SOCIETARIO VIGENTI

- Disposizioni speciali in materia di convocazione e svolgimento delle assemblee
- Rinvio al 2022 per la nomina dell'organo di controllo nelle srl
- Disposizioni speciali in tema di obblighi di ricapitalizzazione

A cura del Settore Fisco e Diritto d'Impresa

settembre 2021

Convocazione e svolgimento delle assemblee

Per tutto **il 2021**, le assemblee ordinarie e straordinarie sociali possono essere convocate prevedendone lo svolgimento online.

L'avviso di convocazione può prevedere che :

- l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, se previsto, il presidente, il segretario o il notaio;
- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza.

Limitatamente alle **srl** è ammessa l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

La norma si applica anche alle **associazioni e fondazioni**.

Decorrenza obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl

Il **Codice della crisi** ha ridotto le soglie dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle SRL

	Decorrenza modifiche	19 luglio 2020
Soglie dimensionali	Attivo (milioni di euro)	4
	Ricavi (milioni di euro)	4
	Dipendenti (unità lavoratori occupati/anno)	20
	Termine per adempiere	Approvazione bilanci 2021

Deroghe al diritto societario «causa Covid»

Le disposizioni di carattere eccezionale, ancora in vigore, riguardano :

A. le **perdite di bilancio** emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020

- sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione
- inefficacia delle cause di scioglimento
- monitoraggio in bilancio

B. i **finanziamenti** effettuati dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020

- disattivata la postergazione

Deroghe al diritto societario «causa Covid»

Quali sono le perdite di bilancio «emerse nell'esercizio al 31 dicembre 2020» ?

Ministero dello sviluppo economico

*Sembra da **escludersi**, pertanto, che la disposizione **possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti**....restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale*

Notariato studio 88-2021

*Si tratta delle **perdite emerse nell'esercizio di riferimento**, tenendo conto di tutte le perdite rilevate in **bilancio**, comprese dunque quelle portate a nuovo da esercizi precedenti al netto di eventuali riserve in grado di assorbirle.*

Disposizioni «speciali» di diritto societario

Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020
non impongono fino al 5° anno successivo

gli **obblighi di ricapitalizzazione** se il capitale sociale si riduce di oltre 1/3
lo **scioglimento della società**

Gli obblighi sono differiti al **quinto esercizio successivo** a quello di emersione delle perdite

Le perdite per le quali ci si avvale della sospensione sono **indicate distintamente in nota integrativa**

E' ammesso in via temporanea e straordinaria di operare con **capitale sociale negativo**

Analisi delle disposizioni «speciali» in tema di perdite

Le ordinarie disposizioni prevedono che :

Spa	Srl
<p>riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite: é previsto l'obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate se, entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo;</p>	<p>riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite: é previsto l'obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo</p>
<p>perdita di oltre un terzo del capitale, eroso al di sotto del minimo legale (50.000) : é previsto che l'assemblea deliberi la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.</p>	<p>perdita di oltre un terzo del capitale, eroso al di sotto del minimo (10.000): é previsto che l'assemblea deliberi la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.</p>

Analisi delle disposizioni «speciali» in tema di perdite

L'organo di amministrazione deve comunque **accertare la perdita** ed è tenuto a **specifici obblighi informativi**

Spa	Srl
<p>riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite: é previsto l'obbligo di convocare l'assemblea cui sottoporre una situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'organo di controllo e nel corso dell'assemblea dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.</p>	<p>riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite: é previsto l'obbligo di convocare l'assemblea cui sottoporre una situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'organo di controllo e nel corso dell'assemblea dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.</p>
<p>articolo 2446 comma 1 c.c.</p>	<p>articolo 2482-bis comma 1, 2 e 3 c.c.</p>

Analisi delle disposizioni «speciali» in tema di ricapitalizzazione

Inefficacia delle **cause di scioglimento**:

Oggetto della disposizione	riferimenti
nelle società di capitali, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale	2484 comma 1 n.4) c.c.
nelle cooperative, la perdita del capitale sociale	2545-duodecies c.c.

*La disposizione mira a evitare che **la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori nell'alternativa – palesemente abnorme – tra l'immediata messa in liquidazione**, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche redditizie, **e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa** ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.*

(Relazione al DDL di conversione del DL 23/2020)



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su

